

COMUNE DI LAVIZZARA

**REGOLAMENTO ORGANICO
DELL'AZIENDA COMUNALE
ACQUA POTABILE**

REGOLAMENTO ORGANICO DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI LAVIZZARA

1. Scopo e Amministrazione

Art. 1

Scopo

L'Azienda comunale dell'acqua potabile (in seguito denominata Azienda), con diritto di privativa su tutto il territorio, è istituita secondo i disposti della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12.12.1907, ed è gestita ed amministrata separatamente dall'ordinaria gestione comunale. Il comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili.

Art. 2

I proventi dell'Azienda sono destinati

- ¹Al pagamento degli interessi e ammortamenti del debito aziendale.
- ²Al pagamento delle spese di manutenzione e sorveglianza.
- ³L'eccedenza servirà a costituire un fondo di riserva per eventuali modifiche, ingrandimenti e ricostruzioni dell'impianto.

2. Organi dell'Azienda

Art. 3

Gli organi dell'Azienda sono

- ¹Il Consiglio comunale
- ²Il Municipio
- ³La Commissione amministratrice
- ⁴La Commissione di revisione

3. Competenze

Art. 4

Del Consiglio comunale

- ¹Approva il regolamento organico dell'Azienda.
- ²Accetta eventuali riscatti, l'ampliamento e la costruzione degli impianti.
- ³Nomina la Commissione di revisione.
- ⁴Approva il preventivo per le spese d'esercizio.
- ⁵Approva il conto consuntivo.
- ⁶Autorizza il Municipio a stare in lite o a promuovere azione giudiziaria.
- ⁷Su proposta del Municipio fissa gli stipendi degli impiegati.
- ⁸Prende le decisioni che non sono di competenza né del Municipio (art. 5), né della Commissione amministratrice (art. 6).

Art. 5

Del Municipio

¹Rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi e in giudizio, senza dover ottenere l'autorizzazione del Consiglio comunale se si tratta di procedura sommaria.

²Presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo delle spese e le domande per i crediti conformemente al Regolamento comunale.

³Nomina, ogni 4 anni, nella seduta costitutiva, in conformità della LOC, la commissione amministratrice, composta di un presidente e 4 membri. Il municipale capodicastero delle Aziende è membro di diritto e funge da presidente.

⁴Stabilisce le tariffe, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, e i regolamenti speciali dell'Azienda su proposta della commissione amministratrice.

⁵Delibera sugli appalti e le forniture conformemente alle competenze attribuitegli dal Regolamento comunale.

⁶Ratifica le convenzioni stipulate dalla commissione amministratrice.

⁷Nomina gli impiegati conformemente al ROD.

⁸Communa le multe su proposta della commissione amministratrice, ordina la sospensione della fornitura dell'acqua.

Art. 6

Della Commissione amministratrice

¹Applica il regolamento e le tariffe.

²Controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario dell'Azienda.

³Allestisce i contratti di abbonamento e sottopone le convenzioni alla ratifica del Municipio.

⁴Esegue le risoluzioni municipali.

⁵Propone le modifiche al regolamento.

⁶Propone al Municipio la nomina del personale e i relativi capitolati di nomina.

⁷Propone al Municipio la costruzione e il finanziamento di nuove opere.

⁸Dispone, dopo ratifica del Consiglio comunale e del Municipio all'esecuzione delle nuove opere.

⁹Sottopone al Municipio il bilancio preventivo e quello consuntivo, secondo i disposti della LOC.

¹⁰Alla Commissione amministratrice sono inoltre devolute tutte le mansioni spettanti al Municipio in base alla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, ed a questo non espressamente riservate dall'art. 5 del presente regolamento.

¹¹La Commissione amministratrice dipende unicamente dal Municipio.

Art. 7

Incompatibilità

Possono far parte della Commissione amministratrice tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell'Azienda nei gradi previsti dall'articolo 83 LOC. Le incompatibilità stabilite dalla LOC per i municipali valgono anche per i membri della commissione amministratrice.

Art. 8

Convocazione

¹La Commissione amministratrice viene convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, ogni qualvolta è reputato opportuno.

²Le deliberazioni sono valide se alle sedute interviene la maggioranza dei membri.

Art. 9

Verbalizzazioni

La Commissione amministratrice verbalizza le risoluzioni.

Art. 10

Retribuzioni

¹I membri della Commissione amministratrice ricevono un'indennità per seduta pari a quella dei municipali e un onorario annuo di fr. 300.--.

²Il presidente riceve un onorario annuo di fr. 1'000.--.

³Per i sopralluoghi e le sedute fuori sede i membri della commissione amministratrice ricevono una retribuzione secondo le tariffe del Municipio.

Art. 11

Della Commissione di revisione

Funge da commissione di revisione, conformemente agli artt. 19, 20, 21 LMSP, la commissione nominata per l'esame della gestione comunale.

Art. 12

Compiti dei sorveglianti

¹Pulire tutte le prese e bacini almeno due volte all'anno, una in primavera, aprile-maggio, e una in autunno, settembre-ottobre.

²Pulire tutte le fontane pubbliche più pulizia erba almeno due volte all'anno.

³Eseguire ispezioni speciali dopo gravi intemperie, facendo rapporto alla commissione amministratrice, circa i danni riscontrati e le riparazioni da effettuarsi.

⁴Annunciare tempestivamente ogni guasto che dovessero constatare o che gli venisse segnalato.

⁵Sorvegliare sugli abusi di acqua e su eventuali allacciamenti non autorizzati.

⁶Per lavori loro affidati che non sono contemplati nelle presenti disposizioni, verrà corrisposta una paga oraria in base alle tariffe comunali.

⁷Il sorvegliante è responsabile della custodia di tutti gli attrezzi che ha in consegna.

⁸E' obbligato a tenere registrato su apposito registro la data di ogni pulizia e controllo secondo il manuale ACQUATI.

⁹Esegue annualmente le misurazioni e controlli secondo il manuale ACQUATI

¹⁰Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vale il capitolato d'onori.

Art. 13

Indennità dei sorveglianti

¹Al sorvegliante di Fusio viene corrisposto uno stipendio annuo di fr. 1'000.--.

²Al sorvegliante di Peccia valle viene corrisposto uno stipendio annuo fr. 1'000.--.

³Al sorvegliante di Peccia paese viene corrisposto uno stipendio annuo di fr. 400.--.

⁴Al sorvegliante di Prato-Sornico viene corrisposto uno stipendio annuo di franchi 800.--

⁵Al sorvegliante di Broglio e Rima viene corrisposto uno stipendio annuo di fr. 1'600.--.

⁶Al sorvegliante di Menzonio viene corrisposto uno stipendio annuo di fr.800.--

⁷Al sorvegliante di Brontallo viene corrisposto uno stipendio annuo di fr. 800.--.

4. Norme generali

Art. 14

Distribuzione dell'acqua

L'Azienda provvede direttamente al servizio della fornitura dell'acqua potabile di uso pubblico, uso domestico per economie private e collettive, ed uso industriale, con un diritto esclusivo di privativa su tutto il territorio del Comune. Il comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili.

Art. 15

Concessione acqua

¹A giudizio del Municipio su proposta della commissione amministratrice la fornitura dell'acqua viene concessa a misura mediante contatore oppure mediante pagamento di una tassa secondo tariffario.

²La commissione amministratrice accerterà semestralmente con la lettura dei contatori il consumo effettivo.

³La tassa di abbonamento viene incassata annualmente.

⁴Per la fornitura di acqua a tutti gli stabili comunali viene incassata una tassa secondo il tariffario suddividendoli nelle seguenti categorie:

- case comunali, magazzini, depositi, WC pubblici tariffe come Economie domestiche;

- ostello, mensa, rifugi della protezione civile, pista di pattinaggio tariffe come Ristoranti, industrie.

Art. 16

Allacciamenti provvisori

Per allacciamenti provvisori (cantieri, feste, manifestazioni) l'Azienda fisserà una tassa secondo tariffario.

Art. 17

Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento deve essere inoltrata all'Azienda dal proprietario o dal suo rappresentante autorizzato, i quali sono responsabili ad ogni effetto dell'osservanza del presente Regolamento ed in special modo per quanto concerne il pagamento delle tasse (di allacciamento, per l'uso temporaneo dell'acqua a scopo costruzione e della tassa di abbonamento).

La domanda dovrà essere presentata per iscritto dal proprietario allegando lo schema idraulico dell'impianto e un estratto mappa dove vi si potrà notare l'esatta ubicazione dell'allacciamento, il diametro del tubo (minimo $\frac{3}{4}$, massimo $1 \frac{1}{4}$ di pollice) nonché il nominativo della ditta esecutrice dei lavori. Per diametri superiori

è richiesta l'autorizzazione da parte dell'Azienda.

La concessione per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra fornitura.

La commissione amministratrice potrà rifiutare, a suo giudizio, concessioni d'acqua per uso industriale od altro, quando queste dovessero portare danno o pregiudizio al regolare servizio di distribuzione o qualora il richiedente non fornisse sufficienti garanzie.

Art. 18

Tasse di allacciamento

Per ogni allacciamento alla rete di distribuzione comunale vengono prelevate le seguenti tasse:

- case di abitazione

- per ogni appartamento da fr. 500.-- a fr. 3'000.--

- stabili per commerci, ristorazione e industrie

- da fr. 800.-- a fr. 4'000.--

- stabili agricoli

- da fr. 200.-- a fr. 1'000.--

- sostituzioni allacciamenti esistenti

- in caso di sostituzioni di allacciamenti già esistenti viene prelevata una tassa da fr. 150.-- a fr. 300.-- per ogni ¼ di pollice di aumento del diametro.

- per acquedotti fuori zona edificabile

- per allacciamenti di case di abitazione da fr. 3'000.-- a fr. 10'000.--

- per allacciamenti di stabili agricoli da fr. 1'000.-- a fr. 3'000.--

Il Municipio stabilisce l'importo tramite delle ordinanze.

Art. 19

Allacciamenti speciali

Sono considerati allacciamenti speciali le richieste di allacciamento per una o più costruzioni situate in luoghi discosti fuori dalle zone edificabili.

La commissione deciderà un'eventuale partecipazione alla spesa che non potrà superare in ogni caso il 50 % dell'importo totale. La stessa sarà sottoposta per approvazione al Legislativo.

In questo caso la diramazione rimane di proprietà dell'Azienda.

²Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è, di regola, tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa (cfr art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 20

Durata abbonamenti e disdetta

¹Ogni abbonamento avrà la durata di 1 anno, gli abbonamenti che vengono concessi nel corso dell'anno saranno calcolati per il pagamento a partire dal mese della

concessione sulla base di una tassa mensile, pari a un dodicesimo della tassa annuale.

²Se una delle parti non darà disdetta scritta almeno 3 mesi prima della scadenza, esso si riterrà tacitamente rinnovato per l'anno successivo, e così di seguito.

³In caso di sospensione la tassa verrà rimborsata pro rata temporis a partire dal mese successivo all'interruzione.

⁴Un abbonato può, previo richiesta scritta, sospendere o ripristinare un abbonamento, in entrambi i casi verrà prelevata una tassa.

Art. 21

Condizioni di allacciamento

Per ogni proprietà in cui si intende introdurre l'acqua potabile sarà eseguita una diramazione (diametro minimo e massimo del tubo come all'articolo 17) ad una profondità minima di un metro a partire dalla condotta principale fino alla batteria d'entrata.

La stazione di controllo dovrà essere installata in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo, o in locale adatto (cantinato, ecc.) a giudizio dell'Azienda.

Di regola verrà concessa una sola condotta per ogni proprietà, in casi speciali e giustificati altre diramazioni potranno essere concesse.

Tutti gli allacciamenti dalle tubazioni principali al rubinetto d'arresto, che sarà posto all'interno della proprietà privata, dovranno essere eseguite da ditte del ramo esplicitamente autorizzate dalla Commissione amministratrice, secondo le prescrizioni SSIGA, sono a carico del richiedente, il quale ne rimane proprietario.

Art. 22

Successioni

I trapassi di proprietà devono essere notificati dall'Azienda a cura del vecchio proprietario, sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidamente per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 23

Limitazioni e sospensioni

La limitazione del consumo o l'eventuale sospensione del servizio, dipendente da esigenze di manutenzione, da modifiche degli impianti, da casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere indennizzo sotto qualsiasi forma.

Le interruzioni per lavori agli impianti saranno di regola preavvisate agli utenti, si richiama il divieto di lasciar collegati ai rubinetti tubi pescanti in vasche e recipienti contenenti acque impure.

In caso di siccità il Municipio tramite ordinanza ha facoltà di limitare il consumo dell'acqua potabile, o vietarne l'uso per piscine, orti, giardini, auto, ecc.

Art. 24

Riempimento piscine

Le piscine di capacità di 20 ed oltre mc. devono essere munite di impianto di riciclaggio e di depurazione dell'acqua.

Il loro riempimento potrà avvenire solo previa notifica all'Azienda, la quale

impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in più piscine ed in modo da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua agli altri utenti.

Art. 25

*Consumo acqua,
obblighi e sorveglianza*

L'utente ha il diritto di consumare l'acqua unicamente per gli usi per il quale è abbonato.

All'utente che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso all'Azienda, o che viola altrimenti il presente regolamento, il Municipio potrà infliggere una multa da fr. 100.- a fr. 500.-. Il Municipio applicherà la procedura prevista dagli art. 145 e segg. LOC.

E' riservata l'azione civile per danni ed eventualmente quella penale a giudizio del Municipio, rispettivamente del Consiglio comunale.

L'erogazione dell'acqua pubblica è regolata dalla commissione amministratrice, o dai suoi incaricati, è severamente proibito allacciarsi con mezzi di fortuna all'insaputa della commissione amministratrice.

L'utente non può concedere allacciamenti a terzi (privati o ditte) senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Art. 26

Modifiche agli impianti

L'abbonato è tenuto ad informare l'Azienda di ogni modifica apportata ai propri stabili e relativi impianti, onde permettere di stabilire subito le variazioni con un nuovo abbonamento.

In caso di mancata notifica, l'Azienda è in diritto di riscuotere le tasse dovute retroattive a partire dall'epoca dell'esecuzione dell'ultimo controllo.

Art. 27

Controllo impianti

La commissione amministratrice o i suoi impiegati hanno il diritto di accedere liberamente alle proprietà servite da acqua potabile, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto, del contatore e di verificare se gli abbonamenti rispettano il presente regolamento.

In caso di rifiuto da parte del proprietario o locatario, la Commissione amministratrice potrà procedere con la tassazione d'ufficio previo diffida.

Art. 28

Contatori

L'utente pagherà una tassa di noleggio del contatore.

I contatori sono di proprietà dell'Azienda, la scelta, l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione nonché l'eventuale sostituzione degli stessi sono a carico dell'Azienda.

Se l'utente, in forma scritta, contesta il buon funzionamento del contatore, la commissione procede al più presto ad un controllo dello stesso. Se il controllo attesta un difetto di misurazione superiore al 5 % dell'effettivo consumo le spese sono sopportate dall'Azienda, in caso contrario dall'utente.

Art. 29

Reclami

Reclami concernenti l'errata fatturazione devono essere inoltrati entro 30 giorni alla commissione amministratrice, che deciderà quale prima istanza.

Contro la decisione della commissione amministratrice è data facoltà di ricorso al Municipio entro un termine di 15 giorni.

Qualsiasi reclamo di altra natura deve essere inoltrato direttamente alla commissione amministratrice, con lettera LSI, entro 30 giorni dalla constatazione della presunta irregolarità.

Contro la decisione della commissione amministratrice il ricorrente può, nel termine di quindici giorni dall'intimazione, ricorrere al Municipio.

Le decisioni del Municipio possono essere impugnate in applicazione dell'articolo 40 della LMSP.

Art. 30

Tariffario

¹Il Municipio preleva le seguenti tasse per l'erogazione dell'acqua potabile:

	Minimo:	Massimo:
Economie domestiche		
- taxa base	Fr. 130.-	Fr. 200.-
- taxa d'uso per rubinetto	Fr. 7.-	Fr. 15.-
- taxa rubinetto irrigazione automatica	Fr. 10.-	Fr. 20.-
Industrie e ristoranti		
- taxa base	Fr. 150.-	Fr. 300.-
- taxa d'uso per rubinetto	Fr. 7.-	Fr. 15.-
- taxa rubinetto irrigazione automatica	Fr. 10.-	Fr. 20.-
Uso agricolo		
- stabili con un rubinetto	Fr. 30.-	Fr. 50.-
- stabili da 2 a 5 rubinetti	Fr. 50.-	Fr. 80.-
- stabili con più di 5 rubinetti	Fr. 80.-	Fr. 110.-
Allacciamento con contatori		
- noleggio contatori Ø ¾	Fr. 20.-	Fr.- 30.-
Ø 1"	Fr. 30.-	Fr. 40.-
Ø 1.5"	Fr. 40.-	Fr. 50.-
Ø 2"	Fr. 60.-	Fr. 70.-
- tasse di consumo		
- i primi 100 mc. compresi nel noleggio del contatore	Fr./mc. 0.25	Fr./mc. 0.30
- da mc. 101 a mc. 1000	Fr./mc. 0.20	Fr./mc. 0.25
- da mc. 1001 in avanti	Fr. 50.-	Fr. 500.-
Tasse per allacciamenti provvisori ai sensi dell'art. 16		
Tassa per interruzioni e ripristini Da fr. 50.- a fr. 100.- per ogni operazione di piombatura e spiombatura.		

²Il Municipio fissa le tasse tramite ordinanze.

³La fattura dell'Azienda è parificata ad un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 LEF.

Art. 31

*Disposizioni finali,
abrogative e transitorie*

Tutto quanto non contemplato dal presente regolamento farà stato la LOC e le rispettive leggi in materia.

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i regolamenti in vigore nei vecchi Comuni di Fusio, Peccia, Prato-Sornico, Broglio, Menzonio e Brontallo.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Per la Commissione Amministratrice:

Il Presidente:
Michele Rotanzi

La Segretaria:
Lara Dazio

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Michele Rotanzi

Il Segretario:
Bruno Giovanettina

Approvato dal Consiglio comunale di Lavizzara il 26 novembre 2004.
Modifica approvata dal Consiglio comunale di Lavizzara il 14 gennaio 2011.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
Brenno Medici

Il Segretario:
Bruno Giovanettina

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, con risoluzione del 24 gennaio 2005.
Modifica approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, con risoluzione del 26 aprile 2011.